



Il Ministro Segretario di Stato

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURE DELLE AREE INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantadue, il giorno 14 del mese di Settembre in Roma, nell'Ufficio del Ministro On. Vincenzo Scotti - designato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187 innanzi a me avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, (All. A) per stipulare in forma pubblica amministrativa le convenzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succ. mod. si sono personalmente costituiti, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato On. Vincenzo Scotti - nel seguito dell'atto indicato come "Concedente" - designato con D.P.C.M. in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138), all'attuazione coordinata degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,



PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE I.I.

(Dott. ing. Paolo Turi)

Paolo Turi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Il Ministro Segretario di Stato

DALL'ALTRA

sociazione temporanea tra "CEAP - Costruzioni Edili Appalti Pubblici S.p.A." e "Merolla Stelio S.p.A." nella persona del legale rappresentante Ing. Stelio MEROLLA, nato a Napoli il 25.2.1926, domiciliato per la carica in Napoli alla via Fiorentini, 21.-

el seguito dell'atto denominato "Concessionario".

fini dell'assunzione della responsabilità solidale per gli obblighi assunti con la presente convenzione, copia della medesima sarà resa al Concessionario con sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

. P R E M E S S O

che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un



Il Ministro Segretario di Stato

programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;

b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;

c) che con ordinanza in data 18 giugno 1982, (G.U. 23.6.1982, n. 170) il Ministro ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;

d) che con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982 il Ministro ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;

e) che tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso, il costituito concessionario in favore del quale - con provvedimento del 3 agosto 1982 è stata affidata la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei di cui al seguente articolo 2;

TUTTO CIO' PREMESSO

S I C O N V I E N E

I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 1

(Richiamo della premessa)

La premessa forma parte integrante della presente convenzione.





Il Ministro Segretario di Stato

ART. 2

(Oggetto e valore della concessione)

Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali - individuate, in via di massima, nelle planimetrie allegati B - della Comunità Montana del Tanagro, nucleo di Buccino - San Gregorio Magno. xxxxxxxxxxxx

La concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario in virtù della presente convenzione viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. Settemiliardicinquecentomilioni xxxxxxxxxxxx

La detta stima è aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, con gli effetti e le modalità di cui al successivo articolo 21.

E' comunque facoltà del Concedente disporre eventuali integrazioni, sostituzioni o riduzioni del programma, ovvero l'esecuzione di soli stralci di importo comunque non inferiore ai quattro quinti della somma indicata provvisoriamente al precedente secondo comma.

Al Concessionario - a totale compenso degli oneri propri ed aggiuntivi della concessione - è riconosciuta una maggiorazione del



Il Ministro Segretario di Stato

12 per cento sui corrispettivi determinati a norma dei successivi

~~articoli 18, comma primo e lettera b) del terzo comma e 20 primo comma.~~

ART. 3

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - APPALTI)

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.

Il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente, tramite le imprese consorziate, ovvero di appaltare in parte - e, per quanto possibile, per intere fasi lavorative - le opere oggetto della presente convenzione ad imprese locali anche non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità del concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti di appalto il Concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, capitoli e norme richiamate nella presente convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo quanto disposto dall'art. 16 del vigente C.C.N.L. per le Imprese Edili.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il costituito Concessionario ed i detti soggetti, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

I lavori di cui al presente e seguente articolo sono concessi sulla base dei prezzi determinati a norma del successivo art. 18,



Il Ministro Segretario di Stato

primo comma.

ART. 4

(LAVORI E FORNITURE - RISERVE)

Almeno il 50 per cento dell'importo dei lavori dovrà essere affidato, con le modalità di cui all'articolo precedente, ad imprese di Costruzione aventi sede da data anteriore al 23 novembre 1980, nella Provincia nella quale è ubicata l'area, ivi comprese quelle indicate alla pag. 3, punto C), della ordinanza 18 giugno 1982.

Per tutte le forniture e gli approvvigionamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario è tenuto ad utilizzare al massimo, anche mediante appositi accordi di mercato, le capacità dei produttori della Campania e Basilicata approvvigionandosi comunque presso di loro per una quota non inferiore al 60 per cento del totale. Tale clausola dovrà essere inserita in ciascun contratto di appalto stipulato dal Concessionario con gli opportuni adattamenti per assicurare il rispetto globale della riserva.

Ai soli fini dell'applicazione delle riserve percentuali di cui sopra, la determinazione dell'importo dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione - al netto degli oneri di concessione della revisione prezzi, degli importi delle espropriazioni, ecc. - sarà determinata in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Per consentire al Concedente di verificare l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, il Concessionario indicherà le imprese fornitrici ed appaltatrici e gli importi delle forniture ed appalti.

Il Concessionario assicura ampio spazio operativo alle forze



Il Ministro Segretario di Stato

professionali operanti nella Regione Basilicata e Campania, fin dalla
fase della progettazione, indicando, nel programma dei lavori, il numero dei professionisti, distinti per categorie, dei quali intende avvalersi, comunicandone, non appena realizzato il rapporto, l'elenco nominativo.

In via eccezionale potranno essere previamente autorizzate dal Concedente deroghe, motivate e documentate, a quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 5

(CAUZIONE)

A garanzia dell'esatto edempimento degli obblighi assunti, il Concessionario, presta una cauzione pari al 5% dell'importo di cui al precedente articolo 2, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa debitamente autenticata.

La fidejussione deve essere rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dall'art. 54, terzo comma, del R.D.L. 25 maggio 1924; n. 827, modificato con D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e successive modificazioni, ovvero da imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

La fidejussione è preventivamente sottoposta all'insindacabile approvazione del Concedente.

La garanzia di cui al primo comma è liberata dal Concedente, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di



Il Ministro Segretario di Stato

diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei relativi interessi, maturati e non riscossi..

La garanzia complessiva può risultare anche da più cauzioni o fidejussioni prestate dalle singole imprese consorziate o raggruppate che costituiscono la Concessionaria.

ART. 6

(CLAUSOLA DI MANLEVA)

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e, specificamente, all'esecuzione dei lavori.

II - OCCUPAZIONI ED ESPROPRIAZIONI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 7

(ACCESSO ALLE AREE)

Il Concedente consegna al Concessionario, entro giorni dieci dalle richieste, uno o più provvedimenti di autorizzazione ai tecnici designati dal Concessionario medesimo per l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi, per eseguire le rilevazioni ed indagini tecniche preliminari.





Il Ministro Segretario di Stato

ART. 8

(OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO)


Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione ed esecuzione delle opere nonché per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale, incombenza fino alla consegna delle opere compiute. Per quanto inerente all'oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in nome e per conto, a tutti gli effetti, del Concedente.

Per ciascun intervento oggetto della presente Convenzione il Concessionario si impegna, tra gli altri, a svolgere a propria cura, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

- a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza;
- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Concedente.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tutte le stime, di cui al comma precedente, corredate dai piani





Il Ministro Segretario di Stato

particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente - o suo designato - per l'approvazione dell'indennità determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono comunicate al Concessionario indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.


I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni di cui alla lettera d) del successivo art. 10.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Ministro almeno 90 giorni prima della scadenza del termine finale per le espropriazioni fissato come al comma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti eventualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, cederanno a carico del Concessionario e non saranno rimborsati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo di frazionamento preventivamente approvato, polizza di deposito della indennità - o quietanza del pagamento diretto debitamente autorizzato - e di ogni documento inerente la procedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento successivo al decreto di esproprio.

c) Gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc., comunque necessari per la esecuzione dei lavori e per l'agibilità





Il Ministro Segretario di Stato

delle opere ultimate;

- d) le pratiche amministrative rivolte ad ottenere allacciamenti, deviazioni, spostamenti o la soppressione di canalizzazioni, attraversamenti ecc. di qualsiasi tipo, pubblici o privati, che interessino l'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzione con i soggetti interessati, da stipularsi, anche a mezzo di delegato, dal Concedente che rimborserà l'onere relativo.

Le procedure amministrative per gli allacciamenti dovranno essere svolte, per quanto di competenza del Concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.


Le opere relative alla realizzazione, deviazione o spostamento, ovvero all'apprestamento di pubblici servizi, ove direttamente realizzate dal Concessionario, saranno liquidate a quest'ultimo con i corrispettivi determinati con le modalità previste dalla presente convenzione;

- e) la consegna delle aree o lotti agli assegnatari sulla base degli elenchi nominativi forniti dal Concedente e seguendo la procedura dal medesimo determinata. Dopo l'approvazione del collaudo, le aree residue sono consegnate al Concedente o a diverso soggetto da questi indicato.

III -- PROGETTI DI MASSIMA E PROGETTI ESECUTIVI

ART. 9

(REDAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA)

 Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati.



Il Ministro Segretario di Stato

in conformità dei progetti di massima e dei progetti esecutivi approvati dal Concedente.

I progetti di massima saranno formulati dal Concessionario, sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel programma di assetto del territorio formulato dalla Regione, utilizzando ove possibile gli elaborati progettuali redatti per conto delle Comunità Montane. In tal caso il valore della progettazione utilizzata, determinato a norma dell'art. 18 del d.l. 22.2.1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sarà portato in detrazione dal compenso per oneri propri della concessione.


Entro 10 giorni da oggi il Concessionario comunica al Concedente il nome del progettista o della società di progettazione cui è affidato il coordinamento della progettazione stessa.

Gli elaborati progettuali devono essere in ogni caso sottoscritti da professionisti iscritti agli Albi Professionali.

ART. 10

(CONTENUTO DEI PROGRAMMI)

Il Concessionario è obbligato a presentare entro giorni sessanta da oggi per l'approvazione da parte del Concedente, in uno al Progetto di massima, il programma di realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione separatamente per ciascun nucleo di industrializzazione di cui alla lett. e) della premessa. Tale





Il Ministro Segretario di Stato

programma, in conformità agli indirizzi di assetto del territorio,
dovrà comprendere per ciascun nucleo di industrializzazione:

- a) l'indicazione della superficie dell'area con gli esatti confini, l'elenco delle opere di infrastrutturazione da eseguire nelle aree prescelte e in quelle contermini, le tipologie degli insediamenti, eventuali servizi comuni;
- b) il quadro dell'intervento, con l'indicazione delle previsioni di spesa, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione di ciascuna opera;
- c) il piano parcellare di esproprio e l'elenco ditte nonché le generalità dei tecnici designati per la presa di possesso delle aree ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di urgenza;
- d) i termini per l'inizio e per la più rapida ultimazione delle procedure espropriative, nonché i termini di occupazione d'urgenza degli immobili.
- e) i termini relativi a tutte le attività richieste dal progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, dimodoché l'esecuzione di tutte le opere concesse con la presente convenzione sia ultimata entro e non oltre il 1° dicembre 1983.

ART. 11

(PROGETTAZIONE ESECUTIVA)

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto del programma generale e progetto di massima approvati dal Concedente.





Il Ministro Segretario di Stato

I progetti esecutivi, corredati degli elaborati relativi a ciascun nucleo, dovranno essere presentati al Concedente entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima.

La progettazione esecutiva comprende tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire il complesso di opere, sia nell'insieme che in tutti i particolari costruttivi.

Gli elaborati grafici sono redatti sulla base di cartografia in scala idonea e comunque non inferiore a 1:1000.

Il Concedente potrà dettare al Concessionario prescrizioni, sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori, anche per la salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, artistico, storico e monumentale.

ART. 12

(APPROVAZIONE)

Il Concedente può dettare prescrizioni e modifiche ai progetti proposti o approvati, che non comportino innovazioni tali da mutare sostanzialmente quanto previsto in convenzione, o che ritenga, a suo insindacabile giudizio, indispensabili per assicurarne il rispetto. Nessun onere è al carico del Concedente per le modifiche disposte o per mancate approvazioni.

Nel caso di modifica dei programmi o progetti, il Concedente dovrà inviarli al Concessionario per gli adeguamenti da operarsi entro il termine a tal fine assegnatogli.

Il Concedente, approva, altresì i progetti esecutivi in quanto





Il Ministro Segretario di Stato

conformi alle indicazioni della presente convenzione, ai progetti di massima, agli indirizzi regionali ed alle prescrizioni date.

L'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Concedente equivale al rilascio di nulla osta ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per ciascuna fase della progettazione il Concedente esprimerà le proprie determinazioni, entro il termine di 20 giorni dalla data della consegna da parte del Concessionario di tutti gli occorrenti elaborati.

Qualora l'area individuata con il progetto di massima sia difforme da quella individuata dalla Regione competente, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il termine suddetto è raddoppiato ai fini dell'acquisizione del necessario provvedimento, anche mediante silenzio-accoglimento, della Regione.

In ogni caso il silenzio equivale ad approvazione.


IV- INIZIO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 13

(MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE)

Le opere relative all'oggetto della presente convenzione sono realizzate dal Concessionario nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Il verbale di inizio dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori. L'ultimazione dei lavori, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio, dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario.





Il Ministro Segretario di Stato

Tutte le opere dovranno essere ultimate nei termini previsti dal programma approvato. E' in facoltà del Concessionario qualsiasi anticipazione di fasi esecutive.

b) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati ai sensi del precedente art. 12, ed alle prescrizioni del Concedente, rimanendo inteso che non potranno essere eseguite dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Il Concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi. Per tali variazioni o integrazioni il Concessionario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

c) Il Concessionario, sin dalla fase della progettazione si avvarrà della collaborazione della Direzione Lavori e dell'Ingegnere Capo - quali organi preposti dal Concedente - ai fini della risoluzione di eventuali problemi insorti per la o nella esecuzione delle obbligazioni tecniche o amministrative oggetto della presente convenzione.

A tali fini fin d'ora il Concedente nomina per la direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di Buccino ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il Sig. Ing. Armando ZAMBRANO - Via F. Pinto, 72 Salerno ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ; per la direzione del nucleo di industrializzazione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il Sig. XXXXXXXXXXXX ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ; per la direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di XXXXXXXXXXXX





Al Ministro Segretario di Stato

Il Sig. _____

_____ ; Ingegnere Capo il sig. Ing. Domenico CORRENTE _____

L'esame di N. P. e di eventuali perizie di variante e suppletive proposte dal Concessionario sarà effettuato sulla base di relazione del D.L. e dell'Ingegnere Capo.

Tutti gli oneri per compensi, spese e servizi ai professionisti incaricati delle funzioni di direzione dei lavori, ingegnere capo, commissioni di collaudo sono a carico del Concessionario. I compensi sono determinati in conformità alle tariffe professionali, senza alcuna maggiorazione per l'attività di assistenza di cui alla prima parte della precedente lettera c), o nei limiti inferiori previsti dalle relative lettere di incarico che sono contestualmente consegnate in copia.

Il Concessionario dovrà consentire, in qualunque momento e senza alcun onere, l'accesso ai cantieri anche ad altri incaricati del Concedente per l'esercizio delle facoltà di cui al successivo art. 15.

ART.14

(CLAUSOLE SOCIALI)

Il Concessionario di obbliga ad osservare ed a far osservare alle Imprese esecutrici dei lavori tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare e fare applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di





Al Ministro Segretario di Stato

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e degli accordi locali integrativi in vigore. Il contratto collettivo nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore dei lavori anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario è altresì tenuto ad attenersi alle disposizioni della competente Commissione Regionale per l'impiego.

E' fatto obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia e presentare dichiarazione liberatoria della stessa prima della liquidazione della rata di saldo.

E' altresì obbligo del Concessionario curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare i danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal





Il Ministro Segretario di Stato

contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'indennità accertata e procederà ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di quindici giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori o con gli Istituti interessati senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.


ART. 15

(VIGILANZA DEL CONCEDENTE)

Il Concedente, durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

A tal fine, i soggetti incaricati dal Concedente potranno, tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere alla D.L. l'effettuazione di prove, fermo restando l'obbligo del Concessionario medesimo di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedente non esclude o riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti od indiretti, comunque causati.





Il Ministro Segretario di Stato

ART. 16

(CONSEGNA DELLE AREE)

Il Concessionario provvede alla consegna delle aree o lotti agli assegnatari indicati dal Concedente entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei relativi lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori, con riferimento anche alla lettera e) dell'art. 8. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso.

E' comunque in facoltà del Concedente ²/~~richiedere~~ ²/~~che~~ il Concessionario effettui la consegna anticipata di singole aree o lotti agli assegnatari indicati, previo collaudo parziale delle opere ultimate.


Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla manutenzione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, fino al giorno dalla data di approvazione del certificato di collaudo definitivo.

ART. 17

(COLLAUDO DELLE OPERE)

I lavori sono soggetti a collaudi in corso d'opera a mezzo della commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali e la necessaria approvazione, sono completate entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e deposito degli atti.





Il Ministro Segretario di Stato

4- DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - ANTICIPAZIONE

ART. 18

(CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE)

La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario del Provveditorato Regionale alle OO.PP. della Campania - già pubblicato alla data del bando (18 giugno 1982) - che controfirmato dalle parti resta agli atti dell'Ufficiale Rogante.

Le indennità per espropriazioni ed occupazioni, o gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza ai compiti ad esso demandati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, lettere c) e d), saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa sempre che non possano ritenersi per la loro natura e afferenza, a carico del Concessionario o degli appaltatori.

Oltre gli importi previsti dai precedenti commi del presente articolo, saranno liquidati al Concessionario solamente quelli derivanti:

a) dall'introduzione di varianti approvate od ordinate dal Concedente, da valutarsi a misura in aggiunta o in detrazione, in base ai prezzi di cui al successivo art. 19;

b) da danni cagionati da cause di forza maggiore ai sensi e nei





Il Ministro Segretario di Stato

limiti dell'art. 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e del secondo comma del successivo articolo 20;

c) da eventuali oneri per eventi o circostanze assolutamente imprevedibili e/od eccezionali.

I prezzi di cui al primo comma sono aggiornati mediante applicazione delle tabelle revisionali approvate relative all'intervallo di tempo intercorso tra la data iniziale di vigore del prezzario e la data odierna.

ART. 19

(ALTRE DETERMINAZIONI DI PREZZI UNITARI)

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali eventualmente non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi unitari con le norme degli art. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la contabilità dei lavori dello Stato e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Resta comunque stabilito che nei prezzi unitari si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale, provvigionale od accessoria, ogni fornitura, consumo, intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'impresa ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ultimati nel modo e nel tempo previsti.

Tali prezzi sono inoltre fissi ed invariabili.

ART. 20

(REVISIONE PREZZI)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, la revisione





Il Ministro Segretario di Stato

ne dei prezzi, conseguente alle variazioni dei costi che potranno sopravvenire entro il 31 dicembre 1983, è determinata in via forfettaria ed aleatoria in misura pari al 10% (dieci per cento) dei prezzi unitari determinati a norma del precedente articolo 18, primo ed ultimo comma.

Delle cause di forza maggiore - impicanti ritardi nella esecuzione - può tenersi conto esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, ovviare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi ed attività di particolare rilievo.

ART. 21

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

- 1) Sulle somme dovute al Concessionario ai sensi dei precedenti articoli 18, primo comma, e 20, il Concedente - previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma del precedente articolo 5 - entro trenta giorni da oggi e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente articolo 2.

A seguito di approvazione del progetto esecutivo, si provvederà a conguaglio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% del costo approvato dell'intervento.

A tal fine l'eventuale integrazione o riduzione - maggiorata di interessi al T.U.S. per il periodo intercorrente tra la data di





Il Ministro Segretario di Stato

~~corresponsione della prima anticipazione e quella di approvazione~~
del progetto esecutivo - sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del primo S.A.L..

L'anticipazione sarà recuperata contrattualmente mediante ritenuta del 25% sui certificati di pagamento dei lavori. Il recupero della anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uopo prestata;

Il pagamento dei residui importi di cui al precedente art. 18, comma primo, sarà effettuato come segue:


- 1) a titolo di acconto, con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'emissione di bimestrali stati di avanzamento dei lavori;
- 2) a saldo, gli importi residui, risultanti dalla contabilità finale, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Il versamento degli importi di cui al precedente art. 18, comma secondo, sarà effettuato mediante rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto, a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione - o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.

Il rimborso sarà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti di esproprio notificati, registrati, volturati e trascritti.

Importi di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

Il rimborso degli eventuali altri importi sarà effettuato con





Il Ministro Segretario di Stato

emissione di mandato entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario, di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.

Resta convenuto che sugli importi versati ai sensi del precedente punto n. 1, al netto delle trattenute da operarsi a titolo di recupero dell'anticipazione, saranno effettuate ulteriori ritenute del 5% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e dello 0,50% per infortuni. Le somme ritenute a garanzia saranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al precedente punto n. 2.

La ritenuta del 5% può essere sostituita da garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui all'art. 5.


In caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti, da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessionario, senz'altra tolleranza, gli interessi nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali.

VI - PENALITA' DECADENZA E REVOCA

ART. 22

(PENALI PER RITARDI)

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsto dalla presente convenzione, per ogni singolo intervento costruttivo e/o parte di esso, in ordine alla presentazione di elaborati e/o progettazione di massima e/o del programma dell'intervento e/o della progettazione





Il Ministro Segretario di Stato

esecutiva, nonché per l'inizio e la ultimazione dei lavori, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo dell'intervento con le successive varianti approvate e con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dalla presente convenzione:

- a) elaborati di studio e/o progettazione di massima e/o programma dell'intervento e/o progettazione esecutiva e/o modifiche degli stessi.


Per ciascuno dei primi 15 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,001%; per ogni ulteriore giorno di ritardo, successivo al quindicesimo, una somma pari allo 0,003%;

- b) inizio e ultimazione dei lavori

per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,003%; per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005%. L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portato in detrazione sul primo successivo pagamento.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali di cui al presente articolo non può superare il 4% del costo totale dell'intervento, determinato con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il Concessionario consegni le opere nel termine complessivo del programma approvato, lo stesso avrà diritto alla restituzione dell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente articolo, senza interessi.





Il Ministro Segretario di Stato

Le condizioni per l'eventuale restituzione delle penali verranno verificate in sede di collaudo definitivo, salva la successiva approvazione da parte del Concedente.

ART. 23


(DECADENZA DEL CONCESSIONARIO)

E' in facoltà del Concedente risolvere la presente convenzione e dichiarare la decadenza del Concessionario quando questi non adempia a tutti gli obblighi previsti a suo carico nella convenzione stessa o in presenza di una delle ipotesi di cui al successivo art. 27.

A mero titolo esemplificativo è, in ogni caso, in facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza del Concessionario quando:

- 1) il Concessionario, senza giustificato motivo, non osservi i termini di presentazione del programma dell'intervento o della progettazione esecutiva, o i termini di inizio ed ultimazione delle opere;
- 2) si verifichino, per colpa del Concessionario o degli esecutori delle opere, irregolarità o negligenze ritenute dal Concedente pregiudizievoli della condotta dei lavori o della loro ottimale esecuzione;
- 3) la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri, nonché nei casi di subappalto previsti dal primo comma dell'art. 3;
- 4) si verifichi lo stato di insolvenza del Concessionario.

Verificatasi una ipotesi di risoluzione della presente convenzione o, comunque, una ipotesi di decadenza della concessione, il Concedente, comunica a mezzo di lettera raccomandata al Concessionario i fatti che ritiene a lui imputabili e, valutate le giustifica-





Il Ministro Segretario di Stato

~~zioni da questo addotte nei 10 giorni dal ricevimento di detta~~
comunicazione, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la
decadenza dandone notizia al Concessionario stesso.

Qualora il Concedente non ritenga di dover dichiarare la
decadenza del Concessionario, può applicare nei confronti dello
stesso sanzioni complessivamente di importo non superiore al 3%
dell'importo globale della presente convenzione, determinato ai
sensi dell'art. 22 che precede.

In caso di risoluzione della presente convenzione e, comunque, in
caso di pronuncia di decadenza della concessione che ne è oggetto,
il Concedente provvede alla ultimazione dei lavori nel modo che
ritiene più opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali
approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle attrezzature di
cantiere e degli utensili in essi esistenti, anche se di pertinenza
di imprese appaltatrici o di terzi o gravati da riservato dominio.
All'atto della presa di possesso, sono compilati, nei confronti ed
in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei
lavori eseguiti e gli inventari descrittivi di tutti i materiali,
macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza del
Concessionario, nonché di quelli di pertinenza delle ditte appal-
tatrici o noleggiatrici che possono utilmente essere impiegati nei
lavori.

Nel caso gli interessati, invitati ad intervenire non si presenti-
no, il Concedente procede con l'assistenza di due testimoni.
L'eccedenza di spese per il compimento, nei modi sopra indicati,





Il Ministro Segretario di Stato

dei lavori oggetto della presente convenzione, in confronto alla previsione, nonché le spese occorrenti per riparare gli eventuali guasti derivanti da difetti dei materiali o dei lavori già eseguiti dal Concessionario, è a carico di quest'ultimo.

Per compensarsi di tali maggiori spese, fermo comunque il diritto all'integrale rimborso, il Concedente può avvalersi delle somme liquidate o da liquidare a credito del Concessionario nonché delle somme eventualmente ricavate dalla cessione di materiali, utensili, mezzi d'opera, di ragione del Concessionario e delle imprese appaltatrici o noleggiatrici, che sono poi restituiti nello stato in cui si trovano senza che il Concessionario o le predette imprese possano pretendere alcun compenso nei confronti del Concedente che resta comunque sollevato dal Concessionario per qualsiasi pretesa di terzi.

Nell'ipotesi di risoluzione o decadenza, è fatto salvo, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., il diritto del Concedente al risarcimento dei danni nei confronti del Concessionario.

ART. 24

(FACOLTA' DI REVOCA)

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, la Concessione mediante il pagamento al Concessionario delle prestazioni, dei lavori e delle forniture eseguite e del valore dei materiali obiettivamente utili esistenti nel cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni e dei lavori ancora da eseguire sino al 4/5 dell'importo dell'intervento indicato al secondo comma del





Il Ministro Segretario di Stato

precedente articolo 2.

L'importo del pagamento è determinato sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

(CONTRATTI DI APPALTO, NOLEGGIO E FORNITURA)

Nei contratti di appalto, noleggio o fornitura o in qualsiasi contratto analogo, deve essere inserita una clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto nel caso di esercizio, da parte del Concedente, delle facoltà previste dai precedenti articoli 23 e 24. Deve inoltre risultare, nei predetti contratti, la dichiarazione, da parte del soggetto che contrae con il Concessionario, di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per tutto quanto lo riguarda, la presente convenzione, rinunciando a qualsiasi pretesa o diritto nei confronti del Concedente a seguito dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dei diritti e delle facoltà in essi articoli previsti.

NORME FINALI ED ARBITRATO - TERMINI - OPERE ADDIZIONALI)

ART. 26

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia - di natura tecnica amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione,





Il Ministro Segretario di Stato

esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta la applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di procedura civile.

ART. 27

(RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., nonché alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, in quanto applicabili.

ART. 28

(MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONCESSIONARIO)

(RESPONSABILITA')

Ogni eventuale modifica all'atto costitutivo o allo statuto del





Il Ministro Segretario di Stato

consorzi e dei raggruppamenti, non potrà avvenire senza la preventiva approvazione del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione ed inopponibilità.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente convenzione dal Concessionario è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio o raggruppamento.

Ogni Consorzio o raggruppamento è tenuto ad eleggere, ai fini della presente convenzione, domicilio legale in Roma; in uno dei Comuni nei quali effettua l'intervento, deve ubicare la propria direzione tecnico-amministrativa-contabile.

ART. 29

(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per la presente convenzione sono a carico del Concessionario. Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede in deroga alle norme vigenti, il Concessionario cui a tal fine vengono consegnate tre copie autenticate.

ART. 30

(OPERE ADDIZIONALI)

Il Concedente ha facoltà di disporre che il Concessionario esegua





Il Ministro Segretario di Stato

~~le eventuali opere di infrastrutturazione esterna, da esso Concedente~~
ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree
industriali o comunque opere addizionali anche soltanto connesse o
occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto della presente
convenzione.

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere di cui al comma
che precede, è determinato con le modalità dell'art. 12 della legge 4
gennaio 1978, n. 1.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su
facciate n. 32 e righe n. 10 sin qui, ho dato lettura a chiara ed
intelligibile voce alle parti che dichiarano il medesimo pienamente
conforme alla volontà manifestatami, anche in deroga a norme vigenti,
ed in segno di ciò, con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

1/ sono contestualmente sostituire con "saranno" *g/col*

2/ richiedere sostituire con "disporre" *C/col* *Remell*

Ritirate tre copie conformi



UFFICIO ATTI PUBBLICI NAPOLI

Registrazione eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26/10/1971
22 SET. 1982 al n. 2058

In data _____
Serie D Mod. 71/M. _____
Esatte L. due di cui L. 2
per n. _____ allegati.

IL PRIMO DIRIGENTE

Amoroso

33 -

